

SCUOLA E LAVORO

MENSILE DEL SINDACATO SOCIALE SCUOLA ADERENTE ALLA F.I.S.

(Anno XIII) - Nuova serie - Anno V

N. 9 - Dicembre 1989

Spedizione in abbonamento postale - gr. III - 70%

COMPENSO INCENTIVANTE

Abbiamo già avuto occasione di spiegare i motivi per cui la F.I.S. ha ritenuto di sottoscrivere il contratto elaborato dal Ministero della P.I. e siglato dalla maggior parte dei Sindacati sul fondo d'incentivazione previsto dal D.P.R. n. 209 del 4-4-1987. Siamo costretti, nostro malgrado, a ritornare sull'argomento mentre sono ancora in corso le trattative dei Collegi dei docenti che, secondo il D.M. 13 luglio 1989, sono chiamati a stabilire le attività e le condizioni da incentivare, a programmare e ad individuare i soggetti destinatari dei compensi. Siamo costretti a farlo perché l'azione di incentivazione della dignità della categoria ha raggiunto livelli di guardia che lasciano veramente preoccupati.

Che cosa sta succedendo nella maggior parte dei casi? Sta succedendo che i docenti — come avevamo previsto — stanno litigando attorno ad una manciata di lire per stabilire che quanto già si faceva nelle scuole venga remunerato, diminuendo il cosiddetto budget in modo da far guadagnare qualche centinaio di migliaia di lire a coloro che organizzano i viaggi di istruzione, si interessano della biblioteca e dei laboratori, fanno corsi di ogni genere, etc. Si è assistito spes-

Aggiornamenti di Collegi si sono ripetuti fagocitando una buona parte di quelle famose ottanta ore stabilite dal DPR 399-88 per il funzionamento e la partecipazione agli organi collegiali.

Scenario a parte, abbiamo ritenuto di intervenire sull'argomento per sottolineare l'ottimismo solipsistico di riviste ampiamente asservite alla politica governativa ed in particolare al Ministero della P.I., come per esempio « Tutto scuola »; che, nel numero di Novembre, in un articolo dal titolo demagogico « Più soldi a chi lavora di più », rimarcando alcuni aspetti del contratto recepito dal D.P.R. 399-88, azzarda giudizi ampiamente positivi sulla attuazione del contratto ed in particolare sulla questione del fondo incentivante, che avrebbe segnato addirittura una minirivoluzione proprio e soprattutto perché sarebbe caduto il criterio dell'assegnazione « a pioggia ». Per evidenziare un'altra « ingenuità » dell'articolista richiamiamo il riferimento al compenso incentivante quale contributo all'autonomia gestionale delle unità scolastiche. Bene! La divisione delle briciole è scambiata per autonomia gestionale.

Certamente non staremo ad insistere sulle « ingenuità » di chi probabilmente non vive dall'interno i problemi della scuola e non si accorge delle umiliazioni che ogni giorno vengono inflitte all'istituzione e alle sue componenti professionali. La realtà è sotto gli occhi di tutti gli osservatori con un minimo di buon senso.

Qualcuno potrebbe obiettare che anche la FIS sottoscrisse il contratto 1989-90 e che pertanto ne porta insieme con tutti i sindacati che l'hanno sottoscritto, la responsabilità. A tale obiezione è facile rispondere che, a parte il fatto che la FIS non firmò il contratto precedente (1985-87) che istituiva il fondo di incentivazione oggetto della più violenta contestazione nelle scuole, la firma di un contratto può esprimere i più svariati atteggiamenti della volontà politica; la FIS sottoscrisse quel contratto perché in esso si recuperava una buona parte di salario reale, in un clima di psicosi fiscali e ponendo le premesse dei giri di vite della macchina delle imposte per il recupero delle risorse. Si trattava, naturalmente, di un inganno. Sapevamo perfettamente delle trappole disseminate nel testo del contratto, che per brevità comprenderemo nell'espressione sintetica di « razionalizzazione della rete scolastica e delle risorse ».

Francesco PEZZUTO

(Continua in quarta pagina)

45 anni dopo

YALTA: ANDARE OLTRE

Molto si è scritto e si scriverà sugli sconvolgimenti politici ed istituzionali che hanno caratterizzato quest'anno 1989, ma la nota liettissima e carica di speranza che si ricava è che quest'ultimi avvenimenti evidenziano ancora una volta come nonostante tutti e tutto l'uomo riesca alla fine a riscoprire se stesso ed ad essere soggetto della propria storia.

Abbiamo voluto datare il pezzo che ci accingiamo a scrivere

Agostino SCARAMUZZINO

per il significato, politico, storico, culturale ben definito che esso racchiude e perché in tale fatto storico sta a nostro avviso l'involutione di vita sociale, economica e politica che ha caratterizzato in quest'ultimi 45 anni i paesi dell'Est Europeo. Il crollo dei regimi e dei partiti che questi hanno generato non sono avvenuti per caso; alla lunga, la mancanza di libertà, le privazioni, il lavoro non retribuito adeguatamente, la assoluta mancanza di identità, l'eguaglianza sociale non realizzata hanno provocato ciò che è sotto gli occhi di tutti. Ora da parte di molti si attribuisce alla perestrojka di Gorbaciov il merito degli avvenimenti che sconvolgono i paesi dell'Est Europeo, ma tale novità, riteniamo abbia solo accelerato o favorito

un processo che era inarrestabile. Infatti in una situazione politicamente cristallizzata e apparentemente tranquilla - in un contesto ben preciso - (Polonia) non è stato forse il Sindacato (Solidarnosc) — strumento politico e non tecnico — a costringere il

sistema a fare i conti con una realtà socio-politica non più governabile? E' anche evidente che sulla scia dei fatti polacchi ed in un contesto politico mutato (la perestrojka), non c'era più

(continua in quarta pagina)

COSENZA (Comunicato stampa dell'11 novembre 1989)

Libertà sindacali

COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA PER IL PRESIDE DELLA SCUOLA MEDIA «E. DE NICOLA» DI CASTROVILLARI

Il Pretore di Castrovillari, dott. Pietro Montrone, dopo aver rigettato il ricorso presentato dal Ministero della Pubblica Istruzione, ha dichiarato il diritto della F.I.S. a tenere riunioni sindacali nelle Scuole ed Istituti in cui sia ufficialmente rappresentata.

A tal proposito ha disapplicato il provvedimento del Provveditore agli Studi di Cosenza G. Garreffa che vietava ai Presidi della provincia di concedere assemblee condannando il Ministero P. I. alla rifusione delle spese processuali di lire 1.500.000 per onorari e diritti.

Successivamente a questa sentenza di condanna del comportamento antisindacale del Provveditore che già in precedenza da varie ordinanze pretorili era stato giudicato « lesivo di una situazione giuridica soggettiva perfetta, e come tale costituzionalmente garantita », lo stesso Pretore ha emesso comunicazione giudiziaria contro il Preside della Scuola Media « E. de Nicola » di Castrovillari Vincenzo Varcasia imputandolo per violazione dell'art. 594 c. p. per avere, lo stesso, offeso l'onore ed il decoro del prof. Francesco Sola, Segretario Prov. della F.I.S.

La vicenda al centro dell'inchiesta della Magistratura trae origine da un intervento del prof. Sola che in qualità di rappresentante sindacale della Federazione Italiana Scuola aveva contestato al Preside la violazione delle norme contrattuali sul personale non docente (A.T.A.). A tale intervento del Sindacato mirato a tutelare ed a salvaguardare i diritti degli operatori scolastici il Preside Varcasia, confondendo funzione docente e funzione sindacale, formulava contestazione di addebito con toni offensivi tali da indurre la Magistratura a sottoporre a procedimento penale lo stesso Preside.

Esiste la "terza via"?
Quale "terza via"?
Leggete

GIUSEPPE CIAMMARUCONI

NO
al salario

C.U.S.I.

Il volume si può ritirare presso le sedi provinciali del Sindacato o avere direttamente a domicilio versando il contributo di lire 10 mila sul c.c.p. 61608006 intestato a SINDACATO SOCIALE SCUOLA Via Magenta, 24 - 00185 Roma

Le scene pietose di Presidi in odore di « managerialità » che avendo confezionato il pacchetto delle attività, in un clima di barabonda generale hanno supplicato i docenti smarriti, delusi o inquieti di approvarli, magari proponendo emendamenti o facendo raccomandazioni.

Mobilità nella scuola

MINISTERO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(Gabinetto)
CIRCOLARE N. 379
Prot. N. 3522/170/MT
Roma, 30 ottobre 1989

OGGETTO: Trasmissione del decreto ministeriale del 30 ottobre 1989 relativo alla mobilità del personale della scuola.

Si trasmette copia del decreto ministeriale in oggetto che ha recepito gli accordi intervenuti in sede di negoziazione decentrata ministeriale in materia di mobilità del personale della scuola

Decreto ministeriale

30 OTTOBRE 1989

Visti la legge 29 marzo 1983, n. 93 recante norme sul pubblico impiego ed, in particolare, l'art. 14 della medesima

legge che disciplina gli accordi decentrati prevedendo, tra l'altro, che ad essi sia data esecuzione mediante decreto ministeriale;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399 che ha recepito l'accordo del 9 giugno 1988 relativo al personale del comparto scuola;

Visto il D.M. in data 16 ottobre 1989, con il quale è stata costituita la delegazione di parte pubblica per la negoziazione decentrata in sede ministeriale;

Visti gli accordi relativi alla mobilità del personale, rispettivamente direttivo, docente, educativo, nonché amministrativo, tecnico ed ausiliario, in servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative statali, sottoscritti il 30 ottobre 1989 da ripaarse etaoi etaoi adodorar dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel già citato D.P.R. n. 399 e dai componenti la delegazione di parte pubblica, presieduta dal Ministero della P. I.;

Decreta:

Art. 1.
Personale direttivo)

I trasferimenti, i passaggi, le assegnazioni provvisorie del personale direttivo di ruolo delle scuole elementari, delle scuole ed istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado e artistica sono disposti annualmente e sono regolati dalle disposizioni del presente decreto.

Le disposizioni contenute nell'O. M. 2 marzo 1984 e successive modifiche ed integrazioni che non siano espressamente modificate dalle norme che seguono, sono confermate e si considerano parte integrante del presente decreto.

Entro il 30 settembre di ciascun anno l'Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali verificano la validità delle disposizioni relative alla materia oggetto del decreto.

Eventuali modificazioni ed integra-

(continua in seconda pagina)

Disposizioni ministeriali

(dalla terza pagina)

sione per la realizzazione dei crediti da risarcimento del danno eventualmente causato dal dipendente all'Amministrazione».

Dalla risposta fornita dal predetto Dicastero del Tesoro discende, pertanto, che il pagamento del contributo di riscatto del corso legale di laurea non può essere rateizzato per un periodo di tempo superiore a quello riscattato, come disposto dal citato art. 150 del D.P.R. 1092-73, anche qualora la rata

mensile risulti di importo superiore ad un quinto dello stipendio.

Nella fattispecie non risulta, infatti, applicabile il limite previsto dall'art. 143 dello stesso decreto presidenziale.

I provveditori agli studi, il Sovrintendente e gli intendenti scolastici della provincia di Bolzano sono pregati di diramare la presente circolare alle istituzioni scolastiche delle rispettive circoscrizioni.

Il Ministro

Nomine in ruolo dei docenti (risposte a quesiti)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
CIRCOLARE N. 338
Prot. n. 2654-109-MT

Roma, 11 ottobre 1989

OGGETTO: Nomine in ruolo dei docenti inclusi nelle graduatorie nazionali compilate ai sensi dell'art. 8 bis della legge n. 426-88 e dei vincitori dei concorsi per soli titoli - Risposte a quesiti.

Pervengono quesiti intesi a conoscere se nei confronti dei docenti, inclusi nelle graduatorie nazionali compilate ai sensi dell'art. 8 bis della legge 426-88 con riserva, in quanto alla data di scadenza per la presentazione della domanda di inclusione in graduatoria non avevano ancora conseguito il titolo di abilitazione, i quali nel frattempo abbiano conseguito il predetto titolo, possa essere sciolta favorevolmente la riserva e, conseguentemente, conferita la nomina in ruolo nella provincia nella quale è stata, per loro, accantonata la cattedra, o il posto.

Al riguardo occorre fare preliminarmente presente che nei confronti dei docenti sopraccitati, a prescindere dallo scioglimento della riserva, non può comunque essere disposta la nomina in ruolo con decorrenza dall'inizio dell'a. s. 1989-1990 qualora gli stessi abbiano conseguito o conseguano il titolo di abilitazione, che costituisce requisito indispensabile per l'accesso al ruolo, in data successiva al 31 agosto 1989.

Tanto premesso, si fa presente che con successivi atti saranno fornite istruzioni sulle modalità di scioglimento delle singole riserve. Conseguentemente per il corrente anno scolastico i posti accantonati per i docenti inclusi «a qualunque titolo» con riserva possono senz'altro essere utilizzati per le operazioni di durata annuale.

Per quanto concerne le nomine dei vincitori dei concorsi per soli titoli si chiarisce innanzitutto che le istruzioni impartite con la C. M. del 28 settembre 1989 n. 327 valgono, ovviamente, non solo per la scuola secondaria ma per tutti gli ordini e gradi di scuola.

Sempre in relazione al disposto della circolare predetta è stato chiesto se la facoltà di optare per la seconda nomina conseguita sussista anche nell'ipotesi che tale nomina intervenga dopo il 20° giorno dallo inizio delle lezioni, data dalla quale è fatto divieto di spostamento al personale docente.

Al riguardo si precisa che in tale ipotesi, ferma restando in ogni caso la facoltà di optare per la seconda nomina, gli effetti giuridici della nomina in tal modo accettata decorrono dall'inizio del corrente anno scolastico mentre il raggiungimento effettivo della nuova sede è rinviato all'inizio dell'a. s. 1990-91.

Sono pervenuti, infine, quesiti intesi a conoscere se relativamente alle classi di concorso per le quali siano esaurite le graduatorie di cui all'art. 8 bis della L. 426-88 possano essere utilizzate da parte dei Provveditori agli Studi, per le nomine dei vincitori dei concorsi per soli titoli, la cattedre e i posti che si rendono comunque vacanti con decorrenza giuridica dall'inizio dell'anno scolastico 1989-90 ancorché non siano stati segnalati come disponibili per tali operazioni nei tabulati messi in linea dal Sistema Informativo di questo Ministero.

I quesiti si riferiscono, in particolare, alle cattedre e ai posti residui vacanti per effetto delle nomine a posti di preside, nonché a quelli già assegnati ai docenti inclusi nelle

le graduatorie nazionali ex art. 8 bis della legge 426-88 che non abbiano accettato la nomina o che, pur avendola accettata, non hanno assunto servizio e sono, di conseguenza, da considerare decaduti dalla nomina stessa.

Al riguardo si osserva, preliminarmente, che le disponibilità in questione, pur verificatesi giuridicamente ad inizio d'anno scolastico, sono state di fatto accertate in un momento successivo.

Esse, pertanto, non erano note agli uffici centrali che hanno effettuato le operazioni di assegnazione alle province dei docenti inclusi nelle graduatorie nazionali all'atto dell'effettuazione delle operazioni stesse, né sono state segnalate nei tabulati forniti dal Sistema Informativo di questo Ministero.

In relazione alle circostanze susposte, quindi, e per le disponibilità in questione possono darsi due distinte ipotesi.

Una prima ipotesi si ha quando nella provincia in cui la disponibilità si è venuta a determinare il Ministero aveva segnato comunque situazione positiva di disponibilità di posti. Poiché è ragionevolmente certo che tale ulteriore incremento di disponibilità non interessa in sede di revisione delle operazioni di assegnazione alle province da graduatorie nazionali, i posti medesimi possono senz'altro essere utilizzati per le nomine in ruolo dei vincitori di concorsi per soli titoli, in aggiunta ai posti a tale fine già segnalati come disponibili da parte di questo Ministero.

La seconda ipotesi si ha, viceversa, qualora nei tabulati forniti dal Sistema Informativo non risulti alcuna disponibilità.

In tal caso le cattedre ed i posti di cui sia stata accertata successivamente la disponibilità non possono essere assolutamente utilizzati per le nomine in ruolo dei vincitori dei concorsi per soli titoli.

Tali ulteriori disponibilità, infatti, dovranno essere prima prese in considerazione dagli uffici centrali per le operazioni di rettifica delle nomine che verranno disposte nel corso dell'anno scolastico nei confronti dei docenti inclusi nelle graduatorie nazionali.

Il Ministro

Divieto spostamenti oltre il ventesimo giorno

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Gabinetto

Prot. n. 2655/110/MT
CIRCOLARE n. 339

Roma, 11 ottobre 1989

OGGETTO: Divieto di spostamenti dei docenti oltre il ventesimo giorno dall'inizio dell'anno scolastico.

Pervengono quesiti da parte di vari Uffici scolastici provinciali per conoscere se, in relazione alla particolare complessità delle operazioni di inizio d'anno, sia consentito per il 1989-1990 derogare al divieto di spostamento del personale docente dopo il ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni, normativamente posto dal D.L. 21 settembre 1973 n. 567, convertito dalla legge 15 novembre 1973, n. 727, e successivamente confermato nel D. L. 6 giugno 1981, n. 281 convertito dalla legge 24 luglio 1981, n. 392.

Le suddette disposizioni, invero, sono già state oggetto di istruzioni operative diramate con la C.M. n. 250 del 19 settembre 1986, che conserva tuttora validità.

In ordine alla proposta questione nel ribadire, preliminarmente, la perdurante vigenza del divieto legislativamente fissato non può non considerarsi che la ratio della suaccennata disposizione è rinvenibile essenzialmente nell'esigenza, attestando ad una data-limite l'intera organizzazione delle attività amministrative preordinate alle nomine ed alla mobilità del personale docente, di assicurare nella misura massima possibile stabilità negli assetti del corpo docente all'interno delle singole istituzioni scolastiche.

Tale finalità, naturalmente, non può che essere riguardata sullo sfondo della complessiva situazione operativa che ad inizio d'anno caratterizza le attività gestionali poste a carico degli Uffici scolastici.

Ne deriva che il dato legislativo in esame deve essere letto avuto riguardo anche al mutato evolversi del quadro normativo complessivo di riferimento, in esso ricomprendendo anche le recenti previsioni del D. L. n. 249-1989, poi reiterate dal D. L. n. 315-1989, aventi effetti proprio ad inizio d'anno scolastico 1989-90.

In tal senso, quindi, pur dovendosi riconoscere che la diversificazione del calendario scolastico di cui alla legge n. 467-86 ha indirettamente determinato sfalsamenti della data limite del ventesimo giorno in ragione delle diverse provincie di volta in volta prese in considerazione (come precisato nella citata C.M. n. 250), altrettanto rilevante appare la circostanza che, per l'anno 1989-90 in corso, tra le operazioni di gestione del personale da svolgersi ad inizio d'anno sono state collocate le procedure concorsuali per soli titoli di cui al già detto D. L. n. 249-1989 (ora D. L. n. 315-1989).

Questa nuova fase procedurale, prevista in virtù di provvedimento legislativo, univocamente svolta su tutto il territorio nazionale ed allineata ad un'unico limite temporale determinato al 30 settembre in tutte le provincie (vedi art. 25 del citato D.L. n. 315-1989), per le intersezioni che determina ed anche in connessione con la complessità

SCUOLA E LAVORO

Agostino Scaramuzzino
direttore responsabile

Comitato di Redazione

M. Beatrice - V. Cammarano - A. Cito - A. L. Cre-scitelli - A. Gambioli - L. Lualdi - G. Mariscotti - L. Marrone - G. Occhini - F. Pezzuto - E. Ranalli

Direzione - Redaz. Amministrazione

00185 Roma - Via Magenta, 24
Tel. 06/4940519 - 4940476

Registrato al Tribunale di Roma al n. 71 del 12 febbraio 1985
Spedizione in abbonamento postale - Gruppo III - 70%
Lito Tip «82» s.r.l. - Via Gustavo Pacetti 7 - Tel. 30.12.840 - Roma

GRATUITO AI SOCI

La responsabilità delle opinioni espresse negli articoli firmati è degli autori. - Si autorizzano riproduzioni purché sia citata la fonte

Tutti i messaggi promozionali sono gratuiti e riservati ai soci sostenitori del Sindacato

Chiuso in Tipografia il 12 dicembre 1989

operativa modifica l'impianto organizzativo generale e rende necessario un corrispondente riallineamento di tutte le attività di gestione del personale che si collocano, in sequenza, dopo le nomine in ruolo da concorso.

Ne consegue che, limitatamente all'anno scolastico in corso, il computo del ventesimo giorno deve essere fatto decorrere dal 25 settembre 1989, data di inizio delle lezioni nelle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, e Valle d'Aosta, così attestandosi il limite massimo per gli spostamenti di personale docente per tutte le provincie alla data del 16 ottobre, p. v. oltre la quale avrà pieno effetto il già richiamato divieto.

Il Ministro

Yalta: andare oltre

(dalla prima pagina)

posto per la logica dei carri armati del 1953 a Berlino, del 1956 a Budapest e del 1968 a Praga, ed allora non vi era altro da fare che cambiare, mutare di corsa tutto perché fosse possibile per la classe dirigente voltare pagina con una operazione gattopardesca quanto più indolore possibile. Ma tutto ciò non è sufficiente in quanto, i popoli dell'Est stanno tentando di riappropriarsi degli strumenti di democrazia (elezioni, libertà di espressione) per farne un uso autentico; alcuni cittadini invece preferiscono non aspettare e fuqgono in massa (altro che esodo!) dai regimi politici imposti dalla logica storica di Yalta.

A tale proposito anche per noi italiani crediamo vi sia da fare qualche considerazione.

A seguito della conclusione del conflitto i cosiddetti vincitori non ci hanno forse imposto, sia pur in un modo diverso, una classe politica che ha sempre di più pensato sostanzialmente a riciclare se stessa che a governare? La delinquenza mafiosa o camorristica che cresce nell'Italia meridionale, l'ingovernabilità delle istituzioni non sono forse la riprova di questo nostro duro giudizio? E, per rimanere al tema degli stati creati sulla carta dalla logica di Yalta, in un

momento in cui le etnie giustamente tentano di riappropriarsi delle loro identità nazionali, (i tedeschi, gli sloveni, i serbi, gli albanesi) non dovremmo anche noi italiani rivendicare sia pure in un contesto di unità europea l'unificazione dei nostri connazionali dell'Istria e della Dalmazia, le cui ragioni di identità permangono validissime nonostante il processo di slavizzazione cerchi di farle venir meno?

Ma è tutto l'occidente che deve trarre insegnamento da questi fatti e, passato un primo momento di euforia, bisognerebbe mettersi al lavoro per porre le premesse perché l'Europa unita possa essere costruita su basi nuove. Non con la logica del capitalismo di Stato — ormai fallito — ma neanche con l'altra liberal-capitalistica che a nostro avviso è altrettanto inattuabile. Essa innescherebbe infatti lo stesso processo di sfruttamento e cioè vedrebbe i paesi ricchi crescere ancora di più a scapito di quelli poveri e bisognosi.

Questa logica porterebbe alla costruzione di una Europa dei mercanti che deve essere rifiutata perché ai popoli sia garantita quell'autodeterminazione che fu fatta balenare nel 1945, mentre di fatto si imponevano strade aberranti.

A. S.

Compenso incentivante

(dalla prima pagina)

che va dalla soppressione di numerose istituzioni scolastiche alla pratica eliminazione della figura supplente temporaneo, all'aumento dell'orario di servizio frontale, e così via. Non sbandieriamo infelice nessuna soddisfazione, anzi fummo molto critici e firmammo un collo, avvertendo che le linee programmatiche che costituivano la nostra piattaforma sindacale sarebbero state riproposte all'apertura della contrattazione 1991-93 a partire dal maggio 1990.

Quelle linee si articolavano intorno a un concetto fondamentale: la qualità dell'insegnamento non concilia con la quantità, pertanto l'orario di cattedra va diminuito, aumentato. Tutto il resto deve restare nella funzione docente che deve avere un riscontro remunerativo effettivamente dignitoso. Tutto però, si può perseguire se si ha consapevolezza dell'atipicità della funzione docente che non può essere vincolata al criterio della qualificazione se non per il tempo di cattedra che, per essere veramente proficuo, va ridotto al minimo.

La logica sottesa all'istituto del compenso incentivante è proprio la logica quantificatoria, che, a tutte le considerazioni già svolte, mostra il livello globale di un'azione della categoria, fa insostenzioni e rivalità all'interno tra coloro che hanno la cattedra di ore e coloro che hanno la cattedra di 13, 14 o 15 ore, tra coloro che esercitano un insegnamento teorico e coloro che esercitano un insegnamento pratico e così via.

Il prevalere di questa mentalità ragionistica e di metodi di organizzazione del lavoro che fanno emergere il cosiddetto «sommerso» lavoro nero per remunerarlo in modo di cottimo — e si pensi al caso dell'attribuzione di ore in cedenza su spezzoni di corso — genera un netto arretramento culturale del sindacato scolastico italiano, si rivela incapace di sostenere la sfida della rivalutazione professionale della categoria.